

disposizione per il semplice fatto che egli non disponga di un'autorizzazione che gli consenta di proporre simili scommesse a persone situate nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito, bensì sia titolare unicamente di un'autorizzazione a proporre i servizi suddetti a persone che si trovano al di fuori di questo territorio.

- 2) L'art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che, qualora sia stato istituito un monopolio pubblico regionale in materia di scommesse sulle competizioni sportive e di lotterie, inteso all'obiettivo di prevenire l'incitamento a spese eccessive legate al gioco e di lottare contro la dipendenza da quest'ultimo, ed un giudice nazionale constati, al tempo stesso:

— che altri tipi di giochi d'azzardo possono essere gestiti da operatori privati titolari di un'autorizzazione, e

— che, nei confronti di altri tipi di giochi d'azzardo, non sottoposti al monopolio in questione e presentanti inoltre un potenziale di rischio di dipendenza superiore a quello dei giochi soggetti a questo monopolio, le autorità competenti conducono politiche di espansione dell'offerta atte a sviluppare e a stimolare le attività di gioco, segnatamente al fine di massimizzare gli introiti provenienti da queste ultime,

il detto giudice nazionale può essere legittimamente indotto a considerare che un simile monopolio non è idoneo a garantire la realizzazione dell'obiettivo in vista del quale esso è stato istituito, contribuendo a ridurre le occasioni di gioco e a limitare le attività in tale settore in modo coerente e sistematico.

La circostanza che i giochi d'azzardo costituenti l'oggetto del citato monopolio e questi altri tipi di giochi d'azzardo rientrano, i primi, nella competenza delle autorità regionali e, i secondi, in quella delle autorità federali, non presenta alcuna rilevanza al riguardo.

- 3) L'art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che, qualora in uno Stato membro venga istituito un regime di previa autorizzazione amministrativa per quanto riguarda l'offerta di alcuni tipi di giochi d'azzardo, tale regime, costituente una deroga alla libera prestazione dei servizi garantita dalla norma suddetta, è idoneo a soddisfare le prescrizioni imposte da quest'ultima soltanto a condizione che sia fondato su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo, in modo da circoscrivere l'esercizio del potere discrezionale delle autorità nazionali entro limiti idonei ad evitarne un utilizzo arbitrario. Inoltre, qualsiasi soggetto colpito da una misura restrittiva basata su una simile deroga deve poter disporre di un mezzo di ricorso effettivo a carattere giurisdizionale.
- 4) L'art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, la quale vieti l'organizzazione e l'intermediazione dei giochi d'azzardo su Internet al fine di prevenire spese eccessive legate al gioco, di lottare contro la dipendenza da quest'ultimo e di proteggere i giovani, può, in linea di principio, essere ritenuta

idonea a perseguire simili legittimi obiettivi, quand'anche l'offerta di tali giochi resti autorizzata ove effettuata attraverso canali più tradizionali. La circostanza che il suddetto divieto sia accompagnato da una misura transitoria quale quella in questione nella causa principale non vale a privare il divieto stesso della sua idoneità a raggiungere gli obiettivi sopra indicati.

(<sup>1</sup>) GU C 128 del 24.5.2008.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 9 settembre 2010  
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal  
Landesgericht Linz — Austria) — Procedimento penale a  
carico di Ernst Engelmann**

(Causa C-64/08) (<sup>1</sup>)

**(Libera prestazione dei servizi — Libertà di stabilimento —  
Normativa nazionale che istituisce un regime di concessioni  
per la gestione dei giochi d'azzardo nelle case da gioco —  
Attribuzione delle concessioni limitata unicamente alle società  
per azioni con sede nel territorio nazionale — Attribuzione  
della totalità delle concessioni senza alcuna apertura alla  
concorrenza)**

(2010/C 288/14)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Landesgericht Linz

**Imputato nella causa principale**

Ernst Engelmann

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landesgericht Linz — Interpretazione degli artt. 43 e 49 CE — Normativa nazionale che vieta, a pena di sanzioni penali, la gestione di giochi d'azzardo nelle case da gioco in assenza di una concessione rilasciata dall'autorità competente, ma riservando la possibilità di ottenere una tale concessione, di una durata massima di 15 anni, alle sole società per azioni stabilite sul territorio nazionale e non aventi società controllate all'estero

**Dispositivo**

- 1) *L'art. 43 CE dev'essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che limita la gestione dei giochi d'azzardo nelle case da gioco esclusivamente agli operatori che abbiano la loro sede nel territorio di tale Stato membro.*
- 2) *L'obbligo di trasparenza derivante dagli artt. 43 CE e 49 CE, nonché dai principi di parità di trattamento e di non discriminazione a causa della nazionalità, osta all'attribuzione, senza alcuna apertura alla concorrenza, della totalità delle concessioni relative alla gestione delle case da gioco nel territorio di uno Stato membro.*

---

(<sup>1</sup>) GU C 116 del 9.5.2008.

---

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 2 settembre 2010 — Commissione europea/Deutsche Post AG, Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste eV, UPS Europe NV/SA, Repubblica federale di Germania**

(Causa C-399/08 P) (<sup>1</sup>)

*(Impugnazione — Art. 87 CE — Aiuti concessi dagli Stati membri — Misure adottate dalla Repubblica federale di Germania a favore di Deutsche Post AG — Art. 86 CE — Servizi di interesse economico generale — Compensazione di costi aggiuntivi generati da una politica di vendita sottocosto nel settore del trasporto pacchi a domicilio — Esistenza di un vantaggio — Metodo di verifica applicato dalla Commissione — Onere della prova — Art. 230 CE — Ampiezza del controllo del Tribunale)*

(2010/C 288/15)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Kreuzschitz, J. Flett e B. Martenczuk, agenti)

Altre parti nel procedimento: Deutsche Post AG (rappresentante: J. Sedemund, Rechtsanwalt), Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste eV (rappresentante: R. Wojtek, Rechtsanwalt), UPS Europe NV/SA (rappresentante: E. Henny, advocaat) e Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e B. Klein, agenti)

**Oggetto**

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione ampliata) 1° luglio 2008, causa T-266/02, Deutsche Post/Commissione, con la quale il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione 19 giugno 2002, 2002/753/CE, relativa a misure adottate dalla Repubblica federale di Germania a favore di Deutsche Post AG (GU L 247, pag. 27), che dichiarava l'aiuto incompatibile con il mercato comune e ne disponeva il recupero — Compensazione di costi aggiuntivi generati da una politica di vendita sottocosto nel settore del trasporto pacchi a domicilio — Violazione degli artt. 86, secondo comma, CE e 87, primo comma, CE, 230 CE nonché 36 dello Statuto della Corte — Annullamento senza accertamento di un errore concreto nell'argomentazione della Commissione alla base della decisione impugnata — Difetto di motivazione quanto all'asserita illegittimità del metodo applicato dalla Commissione per accertare l'esistenza di un aiuto illegittimo

**Dispositivo**

- 1) *L'impugnazione principale e le impugnazioni incidentali sono respinte.*
- 2) *La Commissione europea è condannata alle proprie spese nonché a quelle sostenute da Deutsche Post AG nell'ambito dell'impugnazione principale.*
- 3) *Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste eV e UPS Europe SA supporteranno ciascuno le proprie spese per l'impugnazione principale.*
- 4) *Deutsche Post AG, Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste eV e UPS Europe SA supporteranno ciascuno le proprie spese per le impugnazioni incidentali.*
- 5) *La Repubblica federale di Germania supporterà le proprie spese.*

---

(<sup>1</sup>) GU C 301 del 22.11.2008.